


Controlli all'esportazione: panoramica delle basi di riferimento

La documentazione contenuta in questa cartellina fornisce una panoramica dei regimi internazionali di controllo delle esportazioni e degli accordi internazionali a cui la Svizzera partecipa nonché della loro attuazione giuridica (controllo degli armamenti e relativa politica; regime di controllo delle esportazioni; Convenzione sulle armi chimiche). In particolare, viene spiegato come si svolgono le procedure di autorizzazione, i criteri impiegati e le unità amministrative coinvolte. In un sottocapitolo sono illustrate le modalità di partecipazione della Svizzera ai negoziati internazionali sui regimi di controllo delle esportazioni e le relative problematiche (fabbricazione additiva). In un altro capitolo sono infine fornite alcune informazioni sugli obblighi degli esportatori di beni sottoposti a controlli (compliance).

Compliance

- Legge sul materiale bellico
- Ordinanza sul materiale bellico
- Legge sul controllo dei beni a duplice impiego
- Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego
- Ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
- Ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie



- Ordinanza sul controllo dei composti chimici



Controllo degli armamenti e politica del controllo degli armamenti

La legge sul materiale bellico ha per scopo la tutela degli obblighi internazionali nonché dei principi di politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia. A essere controllate sono non soltanto le esportazioni di armi, parti di armi e accessori, bensì anche le esportazioni di munizioni.

Regimi di controllo delle esportazioni

A livello mondiale, il settore del controllo delle esportazioni è regolato da quattro regimi internazionali non vincolanti ai sensi del diritto internazionale: il Gruppo Australia, il Gruppo dei fornitori nucleari, il Regime di controllo della tecnologia relativa ai missili e l'Intesa di Wassenaar. Le maschere antigas e le macchine a controllo numerico CNC sono soltanto due esempi dei numerosi beni oggetto di controlli.

Convenzione sulle armi chimiche (CAC)

La CAC è un trattato internazionale vincolante in materia di disarmo e non proliferazione e ha per obiettivo il bando delle armi chimiche in tutto il mondo. È il primo trattato a vietare un'intera categoria di armi di distruzione di massa in modo verificabile. La CAC riveste un ruolo di primo piano soprattutto in considerazione della portata delle industrie chimica e farmaceutica elvetiche.

Fabbricazione additiva

L'odierno processo produttivo non prevede più soltanto la lavorazione per sottrazione, ma anche quella per addizione (la cosiddetta fabbricazione additiva, Additive Manufacturing, AM). La fusione laser selettiva (Selective Laser Melting) ne è un esempio: mediante questa tecnica gli strati di polveri metalliche vengono riscaldati da un laser in modo da fonderli tra di loro.

Quadro legale in Svizzera

Lo scopo della legge sul materiale bellico (LMB) è quello di tutelare gli obblighi internazionali nonché i principi di politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia; in tal modo si intende garantire il mantenimento di una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa nazionale.

Autorizzazioni di principio e autorizzazioni specifiche

Per raggiungere lo scopo sancito nella legge, il legislatore ha previsto l'obbligo di due autorizzazioni. La prima è un'*autorizzazione di principio* per la fabbricazione, il commercio e la mediazione di materiale bellico per destinatari all'estero e serve a garantire che queste attività non ledano gli interessi del Paese. La seconda è un'*autorizzazione specifica* per l'importazione, l'esportazione, il transito, la mediazione o il commercio di materiale bellico destinato all'estero. È necessaria un'autorizzazione anche per poter stipulare contratti relativi al trasferimento di beni immateriali – compreso il know how – o per il conferimento di diritti su tali beni.

Gli Stati elencati nell'*allegato 2* dell'ordinanza concernente il materiale bellico (OMB) godono di alcune agevolazioni: per la mediazione, il commercio e il trasferimento di tecnologie verso questi Paesi non è per esempio necessaria alcuna autorizzazione specifica. Viceversa, quest'ultima è sempre necessaria per l'esportazione di materiale bellico. Insieme alla Svizzera, i suddetti Paesi hanno aderito ai quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni¹ di beni sensibili sotto il profilo strategico.

Iniziativa popolare federale «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico»

Il 14 giugno 2019 il Consiglio federale ha approvato il messaggio sull'iniziativa «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico» raccomandando di respingerla senza controprogetto.

Secondo il Consiglio federale, l'iniziativa limita troppo la libertà di manovra della Banca nazionale svizzera, delle fondazioni e degli istituti previdenziali. Il divieto invocato, inoltre, colpirebbe anche il settore finanziario svizzero e l'industria meccanico-metallurgico e dell'elettricità. La LMB contempla peraltro già un divieto di finanziamento diretto e indiretto del materiale bellico proibito in Svizzera.

Il divieto di finanziamento che la Svizzera dovrebbe propugnare a livello internazionale è irrealista: la volontà di adoperarsi in tal senso non si ravvisa né nell'ambito delle Nazioni Unite né in altri organismi internazionali. A livello mondiale l'offerta e la domanda di beni d'armamento rimarrebbero invariate anche in caso di accettazione dell'iniziativa. Contrariamente a quanto sostengono i suoi fautori, pertanto, non contribuirebbe a un mondo più pacifico né a ridurre le cause della migrazione e sarebbe dunque inefficace. Ciò nonostante la Svizzera dovrebbe subirne le conseguenze economiche, specialmente nel settore della previdenza.

L'iniziativa popolare è stata depositata il 21 giugno 2018 con 104 612 firme valide.

Cosa s'intende per materiale bellico?

Il materiale bellico include: armi, sistemi d'arma, munizioni ed esplosivi militari, nonché attrezzature concepite o modificate specificatamente per il combattimento o per l'istruzione al combattimento e che di regola non vengono utilizzate per scopi civili. Sono considerati materiale bellico inoltre le componenti e gli assemblaggi, anche parzialmente lavorati, qualora manifestamente non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili (art. 5 cpv. 1 e 2 LMB). Cfr. allegato 1 OMB (art. 2), Elenco del materiale bellico.



Secondo la legge sulle armi (LArm) sono materiale bellico anche le parti considerate non essenziali ai sensi della LArm come per esempio freni di bocca, caricatori, rail Picatinny ecc. nonché gli accessori per armi come bipiedi, torce tattiche con montaggio ecc.

¹ Nuclear Suppliers Group – NSG; Missile Technology Control Regime – MTCR; Australia Group – AG; Wassenaar Arrangement – WA.

Svilupi politici nell'ambito dei criteri di autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico

Settembre 2017–febbraio 2018	15 giugno 2018	26 settembre 2018	31 ottobre 2018	11 dicembre 2018	11 marzo 2019
La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S) esamina la situazione economica dell'industria svizzera degli armamenti, le cui esportazioni dalla Svizzera sono regolamentate in modo più restrittivo di quelle dei concorrenti stranieri. Ciò è dovuto al timore che la capacità industriale della Svizzera nel settore degli armamenti stia diminuendo, in particolare a causa delle delocalizzazioni all'estero.	Il Consiglio federale esamina i criteri di autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico. Per garantire che il settore della difesa disponga di una capacità industriale sufficiente a coprire le esigenze dell'esercito svizzero, il Consiglio federale prevede un leggero allentamento di tali criteri. In questo modo si dovrebbero creare condizioni simili a quelle in cui si muove la concorrenza europea.	Il Consiglio nazionale accoglie la mozione 18.3394 del gruppo BD ² schierandosi così a favore dell'inserimento a livello legislativo dei criteri di autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico. In questo modo, la competenza per eventuali adeguamenti passerebbe dall'Esecutivo al Legislativo.	Considerata la mancanza di sostegno politico in Parlamento, il Consiglio federale decide di non allentare i criteri di autorizzazione. I controlli all'esportazione condotti dalla Svizzera rimangono quindi molto più restrittivi di quelli dei Paesi europei circostanti.	L'Alleanza contro le esportazioni di armi nei Paesi teatro di guerre civili e il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSse) iniziano a raccogliere firme per l'«Iniziativa correttiva». L'obiettivo è quello di inserire nella Costituzione federale i criteri di autorizzazione per le esportazioni di materiale bellico, così come erano formulati prima del 2014.	Il Consiglio degli Stati respinge la mozione 18.3394 del Gruppo BD, in quanto ritiene che la mozione non dovrebbe anticipare quanto chiesto dall'«Iniziativa correttiva», secondo la quale i criteri di autorizzazione vanno stabiliti a livello costituzionale.

Condizioni quadro a livello internazionale

La politica svizzera in materia di controllo delle esportazioni di armi si basa sulla legge sul materiale bellico, sul Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty, ATT*)³ e sull'Intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armamenti convenzionali e di beni a duplice uso (*Wassenaar Arrangement, WA*).

Intesa di Wassenaar: di cosa si tratta?

L'Intesa di Wassenaar per i controlli all'esportazione di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice impiego è un accordo internazionale non vincolante. Concordata il 19 dicembre 1995 a Wassenaar (Paesi Bassi), l'Intesa è stata firmata il 12 maggio 1996 a Vienna (Austria) da 33 membri fondatori, tra cui anche la Svizzera. Oltre a curare gli elenchi dei beni d'armamento, gli Stati membri decidono autonomamente se autorizzare o respingere le richieste di fornitura provenienti da Paesi terzi e ne informano gli altri Stati membri tramite l'ufficio di Vienna. L'obiettivo è quello di impedire che le richieste respinte da uno Stato membro vengano poi accolte da un altro.

Cos'è l'ATT?

L'ATT, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014, disciplina per la prima volta *in modo vincolante e sul piano del diritto internazionale* il commercio globale di armi convenzionali al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla *stabilità internazionali e regionali* e di ridurre le sofferenze umane (cfr. art. 1 ATT). La Svizzera, dove il Trattato è entrato in vigore il 30 aprile 2015, ha partecipato attivamente ai negoziati ed è riuscita a far valere la sua candidatura per accogliere a Ginevra il *Segretariato permanente*.

L'ATT promuove gli interessi della Svizzera sul piano della *politica estera*, della sicurezza e della *politica economica* (cfr. messaggio concernente l'approvazione del Trattato sul commercio delle armi, FF 2014 1425). Essa si adopera pertanto affinché al Trattato aderisca il maggior numero possibile di Paesi. *I controlli all'esportazione condotti dalla Svizzera sono conformi alle disposizioni del Trattato.*



CPU

Le componenti e gli assemblaggi elettronici, come le unità centrali di elaborazione (CPU) dei computer progettati a fini di combattimento, sono in linea di massima contemplati nella legislazione sul materiale bellico.



Controllo delle munizioni

Le munizioni sono utilizzate sia dalla polizia che dall'esercito per mantenere lo stato di diritto e per la difesa. In mani sbagliate, possono tuttavia fomentare conflitti armati ed essere utilizzate per scopi terroristici. Per questo, è importante che le importazioni ed esportazioni di munizioni siano oggetto di controlli.

² Mozione 18.3394 Ampliare la base democratica per le esportazioni di armi, depositata dal Gruppo BD il 28.05.2018.

³ In vigore in Svizzera dal 30.04.2015.

Criteri e procedura di autorizzazione per l'esportazione di materiale bellico

La fabbricazione, il commercio, la mediazione, l'esportazione e il trasferimento di beni immateriali nonché il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale, non ledono gli impegni internazionali né i principi della politica estera svizzera. Non sarà inoltre concessa alcuna autorizzazione per l'esportazione se sono state ordinate misure coercitive conformemente alla legge sugli embarghi.

Criteri di valutazione:

- il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;
- la situazione all'interno del Paese destinatario, in particolare il rispetto dei diritti umani e il non reclutamento di bambini soldato;
- gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il fatto che il Paese in questione sia tra i meno sviluppati.
- il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale;
- la posizione dei Paesi che partecipano, insieme alla Svizzera, a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

- nel Paese destinatario sussiste il forte rischio che il materiale bellico da esportare venga impiegato contro la popolazione civile;
- nel Paese destinatario sussiste il forte rischio che il materiale bellico da esportare venga trasferito a un destinatario finale indesiderato.

Eccezioni all'esclusione dell'autorizzazione:

- determinate armi e munizioni destinate a scopi privati o sportivi;
- lo Stato destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani, ma il rischio che il materiale bellico da esportare possa essere impiegato per commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo è esiguo.

Criteri di esclusione:

- il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;
- il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;




Sistemi di difesa antiaerea

Uno dei beni più esportati dalla Svizzera in termini di valore è costituito dai sistemi di difesa aerea, utilizzati per difendersi contro gli attacchi aerei. L'immagine mostra un sistema di difesa aerea Oerlikon Skyshield® (Rheinmetall Defence).

Chi decide in merito alle domande di autorizzazione delle esportazioni?

La SECO. Per quanto riguarda le autorizzazioni di principio, la SECO deve prima aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione. Nel caso delle autorizzazioni specifiche come per esempio per le esportazioni, la decisione è adottata d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e, a seconda di quanto chiesto nella domanda, con altri dipartimenti. Se i servizi interessati non riescono ad accordarsi su come trattare una domanda, quest'ultima è sottoposta alla decisione del Consiglio federale, il quale decide anche in merito a domande rilevanti dal punto di vista della politica estera o di sicurezza.




Armi leggere e armi di piccolo calibro: il barometro della trasparenza

Cosa s'intende per armi leggere e armi di piccolo calibro?

Per riferirsi alle armi leggere e alle armi di piccolo calibro si usa – anche in italiano – l'abbreviazione inglese SALW (*Small Arms and Light Weapons*). Secondo la definizione fornita dalle Nazioni Unite⁵, su cui si basa appunto la nozione di armi leggere e armi di piccolo calibro, le prime si caratterizzano per il fatto di essere utilizzate da più persone che lavorano insieme come una squadra, mentre le seconde sono destinate all'uso individuale.

Dal 2010 le esportazioni di SALW costituiscono circa il cinque per cento delle esportazioni totali di materiale bellico, calcolate nello stesso arco di tempo.



Armi di piccolo calibro

- Rivoltelle e pistole
- Fucili
- Carabine
- Fucili d'assalto
- Pistole mitragliatrici
- Mitragliatrici leggere



Le pistole mitragliatrici (v. immagine) (B&T MP9-N/TP9N) rientrano tra le armi di piccolo calibro.

Armi leggere

- Cannoni portatili antiaereo
- Cannoni portatili anticarro
- Lanciamissili portatili per missili antiaereo e mortai di calibro inferiore ai 100 mm
- Mitragliatrici pesanti



I lanciamine (v. immagine) rientrano tra le armi leggere.

Commercio di armi leggere e armi di piccolo calibro: il barometro della trasparenza

Lo *Small Arms Survey* è un progetto di ricerca indipendente sul commercio internazionale di armi di piccolo calibro e armi leggere condotto presso l'Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo (IHEID) di Ginevra. Nell'ambito di questo progetto viene pubblicato ogni anno, dal 2003, un barometro della trasparenza⁵.

Barometro della trasparenza: criteri di valutazione (elenco non esaustivo):

- Puntualità (nel consegnare i rapporti);
- accesso ai rapporti e continuità, p. es. utilizzo degli stessi (o simili) modelli e definizioni per un arco di tempo prolungato per poter effettuare il confronto tra i rapporti;
- chiarezza, p. es. tra destinatari privati e pubblici o tra
 - armi leggere/di piccolo calibro e armamenti convenzionali;
 - completezza, p. es. elenco delle singole sottocategorie di SALW (rivoltelle, pistole, fucili, fucili d'assalto ecc.);
 - informazioni sulle esportazioni riuscite, esportazioni autorizzate e domande respinte.

La Svizzera (SECO) pubblica ogni anno un rapporto sul controllo delle esportazioni di armi leggere e di armi di piccolo calibro («Die Exportkontrolle im Bereich Small Arms and Light Weapons (SALW) unter der Kriegsmaterialgesetzgebung»).

Il barometro della trasparenza classifica la Svizzera come il Paese più trasparente:

«[La Svizzera] è l'unico grande esportatore che pubblica un dettagliato rapporto nazionale sull'esportazione di armi di piccolo calibro. Il rapporto contiene informazioni sulle autorizzazioni d'esportazione, ivi comprese quelle sulle spedizioni, sul transito, sulla mediazione di armi di piccolo calibro e sulle domande respinte (SECO, 2016). La Svizzera ha presentato il suo primo rapporto annuale ATT nel maggio del 2016, anche se non era tenuta a farlo prima del 31 maggio 2017 (Segreteria dell'ATT, 2018)»⁵.

4 V. anche: Small Arms Survey 2018. *Definitions of Small Arms and Light Weapons* (www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/definitions.html, 04.12.2018)

5 *The Small Transparency Barometer*, Paul Holtom e Irene Pavesi, agosto 2018

Trasferimento illegale

Dichiarazioni di non riesportazione (*End-use Certificate, EUC*)

Sulla base degli articoli 18 LMB e 5a OMB, la SECO rilascia un'autorizzazione di esportazione di materiale bellico solo in presenza di una dichiarazione di non riesportazione (*End-use Certificate*), ossia un documento in cui il destinatario del materiale bellico dichiara che il materiale non sarà riesportato. In questo modo si intende impedire che il materiale bellico fornito all'estero possa essere riesportato contro la volontà della Svizzera in Paesi verso i quali quest'ultima non autorizzerebbe forniture.

Autorizzazioni d'importazione

L'esportazione di materiale bellico a destinatari privati viene autorizzata solo se l'autorità competente del Paese interessato presenta alla SECO un'autorizzazione d'importazione oppure una dichiarazione secondo cui tale autorizzazione non è necessaria. Se sono esportati componenti o assemblaggi il cui valore supera CHF 100 000, alla domanda di esportazione deve essere allegata una dichiarazione di integrazione.

Condizioni


Oltre alla dichiarazione di non riesportazione, deve essere confermato – a seconda del tipo di materiale bellico e del Paese di destinazione – che i beni non saranno impiegati contro la popolazione civile e/o è necessario che sia stata convenuta un'ispezione in loco (Post-shipment Verification, PSV, v. sotto).

Controlli in Svizzera e all'estero

Post-shipment Verification (PSV)

Il 1° novembre 2012 è entrato in vigore l'articolo 5a capoverso 3 OMB, che consente alla SECO di esigere il diritto di verificare in loco, nell'ambito di una PSV, il rispetto della dichiarazione di non riesportazione. Il Consiglio federale ha inserito questa disposizione nell'OMB dopo che, nel 2012, le granate a mano che la Svizzera aveva esportato negli Emirati Arabi Uniti nel 2003 e 2004 sono state utilizzate dai ribelli in Siria. Dal 2013 la SECO, in collaborazione con il DFAE e il DDPS, effettua PSV ad hoc. Intese come misure per rafforzare la fiducia reciproca, le PSV sono uno dei mezzi migliori per prevenire il trasferimento indesiderato di materiale bellico esportato. Ogni anno la SECO verifica il rispetto delle dichiarazioni di non riesportazione in 5-10 Paesi destinatari che non figurano nell'elenco dell'allegato 2 OMB. Alla Svizzera, primo Paese europeo a introdurre questa misura, si è nel frattempo aggiunta la Germania e altri Paesi europei ne stanno considerando l'introduzione.

Paesi in cui la Svizzera ha già realizzato PSV



Quali dati vengono utilizzati come base di riferimento per i controlli presso le imprese?

- I dati doganali sulle esportazioni effettive e
- i dati registrati nel sistema elettronico di autorizzazione Elic.

Cosa viene controllato?


- I documenti relativi a una fornitura, per vedere se corrispondono a quanto riportato nell'autorizzazione. Si appura in particolare se, in vista del rilascio dell'autorizzazione, sono disponibili tutte le informazioni essenziali. Si accerta inoltre che tutte le ricevute siano state registrate in Elic.
- Durante i controlli delle forniture temporanee si verifica se i beni esportati o importati sono stati effettivamente reimportati o riesportati. La SECO controlla anche le fatture relative alle forniture per verificare che il valore indicato sia corretto e che, nel caso in cui vengano effettuate riparazioni, i costi siano stati comunicati alla SECO.

Ispezioni presso le imprese

La SECO effettua ispezioni presso le imprese per verificare l'obbligo di tenere una contabilità secondo l'articolo 17 OMB.

Sistema di autorizzazioni elettronico (Elic)

Il 1° ottobre 2014 la SECO ha introdotto Elic, un sistema elettronico di autorizzazione, il cui scopo è quello di semplificare e aggiornare la procedura di autorizzazione nei settori che rientrano nel campo d'applicazione della legge sul materiale bellico e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.



Link e bibliografia

Legge federale sul materiale bellico: www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19960753/index.html

Ordinanza concernente il materiale bellico (incl. allegati):
www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19980112/index.html

Arms Trade Treaty, ATT: thearmstradetreaty.org/

Intesa di Wassenaar, WA: www.wassenaar.org/

Small Arms Survey: www.smallarmssurvey.org/about-us/

Barometro della trasparenza: www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/tools/the-transparency-barometer.html

«Exportkontrolle im Bereich Small Arms and Light Weapons (SALW) unter der Kriegsmaterialgesetzgebung»: www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/51443.pdf

Elic: www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/elic.html

Cifre e statistiche: www.seco.admin.ch/seco/de/home/www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/ruestungskontrolle-und-ruestungskontrollpolitik-bwrp-zahlen-und-statistiken0/2018.html

Indirizzo di riferimento:
armscontrol@seco.admin.ch

I quattro regimi di controllo delle esportazioni e il ruolo della Svizzera


La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) garantisce, in collaborazione con altri servizi federali, il controllo delle esportazioni, in primo luogo, ma anche delle importazioni, del transito e della mediazione di beni nucleari, di beni utilizzabili a fini civili e militari (beni dual-use) e di beni militari speciali. Tali controlli si basano sulla partecipazione della Svizzera a quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

Lo scopo di questi regimi è quello di impedire sia la proliferazione di armi di distruzione di massa e dei loro sistemi vettori sia l'accumulo destabilizzante di armi convenzionali. A tal fine gli Stati parte concordano elenchi dettagliati in cui sono riportati i beni da sottoporre a controlli nazionali. Tra questi rientrano, oltre alle merci e ai software, le tecnologie materiali (documentazione tecnica) e immateriali (assistenza tecnica).

Ai sensi della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la Svizzera è tenuta a effettuare controlli efficaci. Tali controlli servono anche a tutelare gli interessi costituzionali, di politica estera e di sicurezza della Svizzera. Infine, ma non per questo meno importante, i controlli proteggono e rafforzano la reputazione delle imprese e degli istituti di ricerca elvetici come partner responsabili, facilitando così il loro accesso alle tecnologie di punta commercializzate a livello mondiale.

Regimi di controllo delle esportazioni	Istituzione (adesione della Svizzera)	Membri	Beni controllati
Gruppo Australia (Australia Group, AG)	1985 (1987)	42 Stati (+EU)	Beni a duplice impiego: prodotti chimici, agenti biologici, tossine, impianti di produzione, apparecchiature, tecnologie, software
Gruppo dei fornitori nucleari (Nuclear Suppliers Group, NSG)	1974 (1991)	48 Stati	Beni nucleari Beni a duplice impiego
Regime di controllo delle tecnologie balistiche (Missile Technology Control Regime, MTCR)	1987 (1992)	35 Stati	Sistemi e componenti Beni a duplice impiego
Intesa di Wassenaar (Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, WA)	1996 (1996)	42 Stati	Beni d'armamento convenzionali Beni a duplice impiego

Stati parte ai quattro regimi di controllo delle esportazioni



Gruppo Australia (AG)

In risposta all'uso di armi chimiche nella guerra tra Iran e Iraq, nel 1985 i rappresentanti di quindici Stati si sono incontrati su iniziativa dell'Australia per arrestare la proliferazione di armi chimiche e biologiche. Oggi l'AG conta 42 Stati, tra cui la Svizzera (dal 1987) e l'Unione europea. Gli Stati parte sono produttori oppure Paesi di transito di composti chimici a duplice impiego, agenti biologici, tossine, impianti di produzione, armamenti nonché relative tecnologie e software. Hanno inoltre ratificato la Convenzione sulle armi biologiche e quella sulle armi chimiche e, armonizzando i controlli nell'ambito dell'AG, garantiscono che le loro industrie non contribuiscano alla proliferazione di queste armi vietate a livello mondiale.

Gruppo dei fornitori nucleari (NSG)

L'NSG è stato istituito nel 1974 per integrare il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1967 con meccanismi di controllo delle esportazioni ed elenchi di beni nucleari e di beni nucleari a duplice impiego. Fermo restando che i primi – p. es. i reattori nucleari o gli impianti di arricchimento dell'uranio – devono soddisfare i rigorosissimi requisiti stabiliti dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), l'obiettivo è allo stesso tempo evitare che i beni a duplice impiego siano utilizzati per produrre armi nucleari o in un ciclo di combustibile nucleare non controllato dall'AIEA. La Svizzera è diventata uno degli attuali 48 membri dell'NSG nel 1991 sia per sottolineare il suo impegno contro la proliferazione delle armi nucleari sia perché i controlli effettuati da questo Gruppo possono interessare l'industria elvetica, in particolare il settore dei beni a duplice impiego (p. es. le macchine utensili).

Regime di controllo delle tecnologie balistiche (MTCR)

Istituito nel 1987 con l'obiettivo di prevenire la proliferazione di missili balistici utilizzati a fini nucleari, dal 1991 l'MTCR si occupa anche dei controlli dei sistemi vettori di armi biologiche e chimiche con un carico utile modesto, come pure dei missili da crociera e dei droni. A differenza delle armi di distruzione di massa, i suddetti sistemi non sono disciplinati o vietati in alcun trattato internazionale, motivo per cui all'MTCR – che conta oggi 35 membri – compete un ruolo speciale. Di conseguenza, anche le misure di controllo sono rigorose: mentre i beni della categoria 1 (sistemi completi o componenti chiave) non possono di fatto essere esportati, per i beni a duplice impiego della categoria 2 esiste un margine discrezionale nel valutare le domande di esportazione. In particolare, occorre esaminare se nel Paese destinatario esistono programmi relativi ai missili o alle armi di distruzione di massa o se i beni di cui si chiede l'esportazione potrebbero fomentare un tale programma. La Svizzera partecipa all'MTCR dal 1992 nell'ambito del suo impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Intesa di Wassenaar (WA)

A differenza degli altri regimi di controllo delle esportazioni, la WA, co-istituita dalla Svizzera nel 1996, non si occupa di armi di distruzione di massa e dei relativi sistemi vettori, ma di armi convenzionali e beni a duplice impiego che possono essere utilizzati per armamenti convenzionali. L'obiettivo è quello di prevenirne un accumulo destabilizzante e contribuire così alla promozione della sicurezza e della stabilità regionali e internazionali. A tal fine, i 42 Stati parte stanno conducendo trattative sul documento contenente l'elenco dei beni a duplice impiego e l'elenco delle munizioni, in cui sono inclusi anche i beni d'armamento convenzionali. Il primo elenco è recepito in Svizzera come allegato all'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, mentre il secondo – fatta eccezione per i beni militari speciali disciplinati anch'essi dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego – costituisce la base di riferimento per i controlli secondo la legge sul materiale bellico.


Struttura istituzionale dei regimi e andamento dei negoziati

I quattro regimi di controllo delle esportazioni hanno una struttura simile e dispongono ognuno di quattro organi:

- un'Assemblea plenaria, convocata una volta all'anno. Durante l'Assemblea, che riunisce i responsabili delle decisioni di tutti gli Stati parte, sono messe ai voti le proposte discusse in precedenza negli organi subordinati e la cui adozione richiede l'unanimità;
- un organo politico, che si riunisce più volte all'anno per uno scambio di informazioni su tematiche di rilievo e discute in merito a questioni amministrative e all'ulteriore sviluppo del regime;
- gli incontri in materia di *Licensing and Enforcement e Information Exchange*, in occasione dei quali si riuniscono gli esperti in procedure di autorizzazione e lotta contro la proliferazione delle armi allo scopo di scambiarsi esperienze e discutere delle possibilità a disposizione per attuare efficacemente i controlli all'esportazione;
- esperti tecnici, i quali discutono due volte all'anno le proposte di revisione degli elenchi dei beni presentate dagli Stati parte. L'obiettivo è quello di essere al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici e ottimizzare così la lotta contro la proliferazione, senza però limitare troppo l'industria. Poiché gli elenchi possono essere modificati solo se gli esperti dei circa 40 Stati parte hanno raggiunto un consenso, le trattative possono protrarsi nel tempo. L'AG, l'NSG e l'MTCR non sono tenuti a rispettare determinate scadenze, quindi può capitare che alcune proposte vengano discusse per molti anni. La WA, invece, prevede cicli di negoziati, per cui se non si raggiunge un accordo entro un anno, la proposta discussa viene scartata.

Svizzera: attuazione a livello nazionale

In Svizzera, gli elenchi internazionali dei beni precedentemente negoziati sono recepiti nella legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, che costituisce la base di riferimento per i controlli nazionali all'esportazione. Gli esportatori svizzeri sono tenuti a mettere a confronto i propri beni con l'elenco concordato e a presentare alla SECO, per decisione, le domande di trasferimento soggette ad autorizzazione. L'attuazione a livello nazionale dei controlli all'esportazione – in particolare la determinazione della procedura e dei criteri di valutazione nonché l'esame delle domande ricevute e la decisione finale – è di esclusiva competenza del legislatore svizzero o dell'autorità federale autorizzata a rilasciare l'autorizzazione.



Contatto

Per domande sulla classificazione dei beni, rivolgersi al settore Controlli all'esportazione / Prodotti industriali:
licensing@seco.admin.ch

Per domande generali sui quattro regimi e i controlli all'esportazione, rivolgersi al settore Politica dei controlli delle esportazioni dual-use: bwep@seco.admin.ch

Premessa

La Convenzione sulle armi chimiche (CAC) è un trattato internazionale vincolante in vigore dal 1997 e sottoscritto da 193 Stati. La Convenzione vieta lo sviluppo, la produzione, l'immagazzinaggio, il trasferimento e l'uso di armi chimiche ed esige che gli Stati parte distruggano le loro scorte. Introduce inoltre gli obblighi di dichiarazione e di controllo di sostanze chimiche e attività rilevanti ai fini della CAC, nonché un efficace sistema di verifica del rispetto di tali obblighi.

L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC; *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW*), con sede all'Aia, ha il compito di garantire l'osservanza della CAC. Gli organi dell'OPAC sono la Conferenza degli Stati Parti, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico. La prima include tutti gli Stati cofirmatari della Convenzione e si riunisce di norma una volta all'anno. Il Consiglio Esecutivo è composto da 41 Stati cofirmatari e si riunisce circa tre volte all'anno. Nel Segretariato Tecnico lavorano circa 500 persone, 200 delle quali sono ispettori.

Sebbene la Svizzera non abbia armi chimiche, la CAC svolge un ruolo di primo piano soprattutto in considerazione della portata delle industrie chimica e farmaceutica elvetiche. In Svizzera, sono circa 60 le aziende che dichiarano attualmente attività rilevanti ai fini della CAC e quasi due terzi sono soggette a controlli. L'industria chimica elvetica riceve in media cinque ispezioni OPAC all'anno. Dall'entrata in vigore della Convenzione sono state effettuate 85 ispezioni presso industrie e dieci presso il laboratorio di Spiez (dati relativi all'inizio del 2019).

Fatti relativi alla CAC

- Trattato internazionale che vieta le armi chimiche.
- In vigore dal 1997.
- 193 Stati membri (ultimo aggiornamento: primavera 2019).
- Ampio sistema di verifica.
- L'OPAC (sede all'Aia) ha il compito di garantire l'osservanza della CAC a livello mondiale. Nel suo Segretariato Tecnico lavorano circa 500 persone.



Due ispettori OPAC esaminano un ordigno esplosivo durante un'esercitazione

Glossario

ADAA: *Annual Declarations of Anticipated Activities*. Dichiarazioni delle attività rilevanti ai fini della CAC che saranno presumibilmente condotte nell'anno seguente.

ADPA: *Annual Declarations of Past Activities*. Dichiarazioni delle attività rilevanti ai fini della CAC effettivamente realizzate nell'anno precedente.

OCCE: Ordinanza sul controllo dei composti chimici (RS 946.202.21).

CAC: Convenzione sulle armi chimiche (RS 0.515.08)

Beni dual-use: beni utilizzabili a fini civili e militari.

LBDI: legge sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202).

Autorità nazionale CAC: autorità interdipartimentale responsabile dell'attuazione della CAC in Svizzera.

OPAC: Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, composta da organi politici (Consiglio Esecutivo e Conferenza degli Stati Parti), organi subordinati e un Segretariato Tecnico.

Segretariato Tecnico
Unità organizzativa dell'OPAC che, oltre a svolgere altre funzioni, ha il compito di attuare le misure di verifica previste dalla CAC.

Basi legali

In Svizzera, la legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) costituisce la base legale di riferimento per l'attuazione della CAC. Le relative disposizioni d'esecuzione sono contenute nell'ordinanza sul controllo dei composti chimici (OCCE; RS 946.202.202.21). Nell'allegato all'OCCE figurano le sostanze chimiche soggette ai controlli.

Autorità nazionale CAC

La CAC prevede che ogni Stato cofirmatario istituisca un'autorità nazionale per l'attuazione della Convenzione. In Svizzera, questa autorità nazionale fa capo alla Divisione Politica di sicurezza (DPS) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in essa sono rappresentati anche la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il settore Relazioni internazionali Difesa e il laboratorio di Spiez del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Tutti questi enti collaborano per attuare, sul piano nazionale e internazionale, i diversi aspetti della Convenzione.



Sistema di dichiarazione e di verifica efficace

Gli Stati cofirmatari della CAC, come la Svizzera, sono tenuti a dichiarare le attività rilevanti ai fini della Convenzione e a consentire ispezioni sul proprio territorio. Ciò permette di verificare il rispetto del trattato da parte degli Stati e garantisce trasparenza e fiducia reciproca.

Molte delle sostanze chimiche oggetto di controlli secondo la CAC sono a duplice impiego, cioè possono essere legittimamente utilizzate in una varietà di applicazioni, ma potrebbero anche essere usate in modo improprio per la fabbricazione di armi chimiche. Le sostanze chimiche controllate figurano in tre elenchi e sono suddivise a seconda della loro rilevanza in termini di armi chimiche. Oltre alle sostanze chimiche elencate, sono soggetti a controllo secondo la CAC anche alcuni prodotti chimici organici e composti contenenti fosforo, zolfo o fluoro.

L'industria che svolge attività rilevanti ai fini della CAC è pertanto soggetta a determinati obblighi di dichiarazione e di ispezione. Inoltre, l'esportazione dei prodotti chimici elencati (nel caso dei prodotti chimici dell'elenco 1, anche la produzione e l'importazione) richiede anche un'autorizzazione, mentre l'importazione e l'esportazione di alcuni prodotti chimici da o verso Paesi terzi è completamente vietata.

Dichiarazioni

In qualità di Stato contraente, la Svizzera è tenuta a notificare all'OPAC le proprie attività industriali rilevanti ai fini della Convenzione mediante le dichiarazioni annuali di attività previste (*Annual Declarations of Anticipated Activities, ADAA*) e le dichiarazioni annuali di attività pregresse (*Annual Declarations of Past Activities, ADPA*). L'ufficio nazionale per le dichiarazioni provenienti dall'industria è il Laboratorio di Spiez; quest'ultimo inoltra i dati raccolti al Segretariato tecnico dell'OPAC.

L'obbligo di dichiarazione si applica alle attività rilevanti ai fini della CAC svolte con sostanze chimiche al di sopra di un determinato valore soglia. Queste attività comprendono la produzione, la lavorazione e il consumo, nonché l'importazione e l'esportazione.

Ispezioni

Le ispezioni presso aziende chimiche sono effettuate da un gruppo multinazionale dell'OPAC, il quale visita periodicamente le aziende che dichiarano attività rilevanti ai fini della CAC. Ogni anno le aziende da ispezionare sono selezionate per mezzo di un algoritmo casuale ponderato. Le ispezioni, annunciate con breve preavviso, possono comprendere controlli degli impianti e la verifica della loro contabilità nonché l'analisi di campioni. In Svizzera, a queste ispezioni è presente anche un team dell'Amministrazione federale presieduto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Per maggiori informazioni sulle dichiarazioni e le ispezioni:

OCCC:
www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20121582/index.html

CAC:
www.labor-spiez.ch/fr/rue/nbc/index.htm

Contatto
Per domande sulla classificazione dei beni, rivolgersi al settore Controlli all'esportazione / Prodotti industriali:
licensing@seco.admin.ch

Per domande generali sulla CAC e sui controlli all'esportazione, rivolgersi al settore Politica dei controlli delle esportazioni dual-use:
bwep@seco.admin.ch

Premessa

La Svizzera è uno dei principali produttori al mondo di macchine utensili. L'odierno processo produttivo non prevede più soltanto la lavorazione per sottrazione, ma anche quella per addizione. In questo caso, nel gergo degli specialisti si parla di fabbricazione additiva (AM per *Additive Manufacturing*), la quale include varie tecniche¹ che possono essere utilizzate.



Una materia prima, tipicamente, ma non necessariamente polvere, viene fusa localmente da un raggio di energia (laser o fascio di elettroni) e aggregata a un componente già finito.

Da quanto constatato sinora, l'AM non sostituirà le tecniche tradizionali, ma verrà piuttosto utilizzata per realizzare componenti più complessi, più leggeri e più performanti. Come per altre tecnologie innovative, anche nel caso dell'AM ci si è chiesti quali saranno le conseguenze in termini di proliferazione di armi di distruzione di massa² e di armamento convenzionale; il ruolo dell'AM in quest'ambito è quindi oggetto di discussioni, da quasi sette anni, negli organismi internazionali³ che definiscono le regole per i controlli all'esportazione di beni. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) rappresenta la Svizzera in queste discussioni basate sul principio del consenso. L'obiettivo è individuare se le tecnologie AM possono causare delle lacune nel sistema delle liste di controllo⁴ e, in questo caso, decidere come porvi rimedio senza con ciò limitare inutilmente il settore della ricerca e sviluppo. Per migliorare il livello qualitativo dei negoziati e garantire l'accettazione dei controlli convenuti, in questo come in altri settori è indispensabile stabilire un dialogo con le aziende nazionali. All'inizio del 2018 la SECO ha pertanto stipulato una convenzione sulla cooperazione con il *Swiss Additive Manufacturing Group* (SAMG)⁵ – il gruppo specializzato di Swissmem – in base alla quale uno specialista può fornire consulenza alla SECO nell'ambito di negoziati tecnici.

Beni: merci, tecnologie e software

Nel settore dei controlli alle esportazioni, si intendono per «beni» le merci, le tecnologie e i software⁶. La conclusione principale scaturita dai negoziati è stata che anche i beni fabbricati con l'AM sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione se rispondono alle specifiche incluse nelle liste di controllo. Queste ultime non precisano la tecnica da usare per fabbricare un bene. Come in altri Paesi, anche in Svizzera la fabbricazione di singoli componenti viene in alcuni casi commissionata a fornitori esterni specializzati in AM: il mandato può includere la fase di consultazione sulla pianificazione tecnica, sul design, sulla prototipazione rapida oppure sulla produzione dell'intero bene. Il fornitore dovrà sapere se il bene fabbricato sarà oggetto di un controllo nel caso in cui sia destinato all'esportazione. Per un'impresa o una scuola universitaria è inoltre importante che il concetto di «tecnologia» contempli anche l'idea di «documentazione tecnica» e di «supporto tecnico»⁷. Un modello CAD in 3D – che verrà trasmesso per via elettronica o che dovrà essere salvato nel Cloud per essere scaricato, una discussione scientifica o un corso di formazione sono cioè potenzialmente soggetti all'obbligo

- 1 Lo standard internazionale ISO/ASTM 52290:2015 fornisce una panoramica delle tipiche tecniche additive (getto di legante, deposizione di energia diretta, estrusione di materiale, getto di materiale, fusione a letto di polvere [p. es. fusione laser selettiva e fusione a fascio di elettroni], laminazione di fogli e fotopolimerizzazione in vasca).
- 2 Ovvero le «armi ABC: ordigni esplosivi nucleari, armi biologiche e chimiche e relativi sistemi vettori», conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OMBDI, RS 946.202.1).
- 3 Regimi di controllo delle esportazioni: Gruppo Australia, Gruppo dei fornitori nucleari, Regime di controllo della tecnologia relativa ai missili e Intesa di Wassenaar.
- 4 Nella legislazione svizzera, le liste dei beni dei quattro regimi di controllo delle esportazioni sono riportate negli allegati 1–3 OMBDI.
- 5 www.swissmem.ch/it/organizzazione-membri/gruppi-professionali/swiss-additive-manufacturing-group.html.

6 Art. 3 lett. a della legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI (RS 946.202).

7 Allegato 1, note 1 e 2 relative alla definizione di «tecnologia».

dell'autorizzazione. In tutti questi casi, per ridurre al minimo il rischio di proliferazione, si raccomanda di verificare accuratamente le liste di controllo e, in caso di dubbi, di contattare la SECO. Le esportazioni non autorizzate vengono perseguite d'ufficio anche se l'utilizzazione finale non è problematica.

Macchinari

A differenza delle macchine utensili tradizionali come i torni, le fresatrici o le smerigliatrici, le macchine AM non sono menzionate esplicitamente nelle liste di controllo e, in base ai negoziati condotti sinora, è alquanto improbabile che lo saranno in futuro. Ciò è in parte dovuto al fatto che i prodotti finali devono essere rifiniti con le macchine utensili tradizionali perché presentano una superficie ruvida o perché, per determinate applicazioni, presentano un grado di precisione insufficiente. Tuttavia, i macchinari AM destinati a essere esportati possono essere soggetti a un controllo all'esportazione se l'esportatore «sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC» (disposizione «Catch-All»)⁸. Inoltre, è possibile che una macchina ibrida, ossia che combina processi sottrattivi e additivi, sia soggetta a controllo quando viene esportata dalla Svizzera se, per esempio, il suo grado di precisione corrisponde a quello previsto per i torni, le fresatrici o le smerigliatrici secondo l'allegato 2 OMBI⁹.

8 Art. 3 cpv. 4 OMBDI.

9 Allegato 2, categoria 2 OMBDI.

Passaggi obbligati: controllo dei componenti chiave

Una delle conclusioni preliminari a cui si è giunti durante i negoziati è che la proliferazione di armi di distruzione di massa potrebbe essere frenata controllando i componenti chiave dei beni o creando dei passaggi obbligati (*choke point*). Oltre alle tecnologie e ai software di cui sopra, sono stati identificati come componenti chiave anche i laser e le materie prime. Per quanto riguarda i laser, tuttavia, si è ritenuto che fossero già oggetto dei controlli previsti dal Gruppo dei fornitori nucleari e dall'Intesa di Wassenaar. Il fatto che un Paese sottoponga un macchinario AM completo al controllo all'esportazione solo perché contiene un laser che è a sua volta un bene controllato dipende dalla legislazione nazionale. In Svizzera ci si troverebbe in questa situazione se il laser fosse l'elemento principale del macchinario oppure se rappresentasse più del 25 per cento del suo valore¹⁰. Anche la questione delle materie prime resta d'attualità perché, a differenza delle tecniche di produzione tradizionali, dove sono utilizzati soprattutto materiali in blocchi (p. es. lamiera, lastre o tubi), nella fabbricazione additiva si fa spesso ricorso a polveri. Ancora una volta si deve verificare se i controlli esistenti sono sufficienti oppure se per le tecniche AM non sarebbero adatte anche altre polveri metalliche finora non controllate. Inoltre, per il controllo delle polveri andrebbe definito un parametro di riferimento adeguato, come la distribuzione granulometrica o la composizione delle polveri stesse.

10 Art. 3 cpv. 3 OMBDI.

Contatto

Per domande sulla classificazione dei beni, rivolgersi al settore Controlli all'esportazione / Prodotti industriali:
licensing@seco.admin.ch

Per domande generali sull'AM e sui controlli all'esportazione, rivolgersi al settore Politica dei controlli delle esportazioni dual-use:
bwep@seco.admin.ch

Doveri dell'esportatore di beni nucleari, beni utilizzabili a fini civili e militari e beni militari speciali

In Svizzera, il controllo del commercio di beni utilizzabili a fini civili e militari (in particolare le esportazioni, ma anche le importazioni, il transito e la mediazione) si basa sulla legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Quest'ultima autorizza il Consiglio federale ad applicare le disposizioni degli accordi internazionali, cosa che l'Esecutivo ha fatto emanando l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), l'ordinanza sul controllo dei composti chimici (OCCC) e l'ordinanza sull'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili. Gli allegati a queste ordinanze contengono gli elenchi dei beni da controllare così come definiti nella Convenzione sulle armi chimiche e dai regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

L'esportatore deve essere in grado di rispondere in modo veritiero alle seguenti domande: «Cosa? Dove? Chi? Per quale uso?».

Per garantire che le risposte fornite siano corrette, è necessario stabilire un programma interno di conformità (*Internal Compliance Programme*) diretto alle imprese esportatrici, che definisca le procedure e le responsabilità interne in relazione all'esportazione di beni soggetti ad autorizzazione.



Cosa?

La domanda fondamentale è se sia necessaria o meno un'autorizzazione di esportazione. L'esportatore deve essere in grado di indicare alla dogana se i beni corrispondenti alle voci di tariffa doganale di cui all'articolo 17 OBDI sono soggetti ad autorizzazione. L'esportatore prende questa decisione sotto la propria responsabilità basandosi sugli elenchi di beni contenuti negli allegati dell'OBDI. La classificazione dei beni secondo i numeri di controllo delle esportazioni (da non confondere con le voci di tariffa) richiede una conoscenza approfondita delle specificità tecniche dei beni da esportare. Se necessario, si dovrà quindi ricorrere a specialisti.

Dove?

Una volta chiarita la questione dell'autorizzazione, l'esportatore deve informarsi sulla destinazione dei beni da esportare. In particolare, dovrà assicurarsi che i territori in cui devono essere effettuate le forniture non rientrino nel campo d'applicazione della legislazione in materia di sanzioni. A seconda dell'attività commerciale svolta dall'esportatore in altri Paesi, può essere utile considerare i requisiti legali vigenti in tali Paesi, dato che in alcuni casi la legislazione interna trova applicazione anche oltre i confini nazionali. Inoltre, se sono previsti posti di transito all'estero, l'esportatore dovrà inevitabilmente confrontarsi con varie legislazioni, che devono essere tutte rispettate. È dunque consigliabile conoscere in dettaglio il percorso di trasporto dei propri beni.

Chi?

Affinché la «Compliance» segua una logica efficace, occorre sapere chi sarà il destinatario finale dei beni. Bisognerà quindi innanzitutto verificare se tale destinatario rientra nel campo d'applicazione della legislazione in materia di sanzioni. A seconda dell'attività commerciale svolta dall'esportatore anche in altri Paesi, può essere utile considerare le legislazioni in materia di sanzioni vigenti all'estero.

Si raccomanda all'esportatore di conoscere tutte le parti coinvolte nel processo di transazione (stipula del contratto, spedizione, pagamento del prezzo d'acquisto) e di assicurarsi che non rientrino nel campo d'applicazione della legislazione in materia di sanzioni.

Qui di seguito sono riportati alcuni degli aspetti che potrebbero fungere da segnale d'allarme:

- l'utente finale o il suo indirizzo è simile a una persona o a un indirizzo oggetto della legislazione in materia di sanzioni;
- l'utente finale insiste sul pagamento in contanti di importi elevati;
- l'utente finale non svolge attività commerciali o ne svolge in maniera molto limitata;
- l'utente finale non conosce le possibilità di applicazione del prodotto ordinato;
- l'utente finale è una società di spedizioni.

Per quale uso?

Infine, occorre chiedersi a quale uso siano destinati i beni da esportare. Le situazioni riportate qui di seguito possono essere dei segnali d'allarme e richiedere chiarimenti più approfonditi:

- il cliente o l'utente finale è estremamente riluttante a fornire informazioni sull'utilizzo finale dei beni;
- le possibili applicazioni dei beni ordinati non corrispondono al settore di attività dell'utente finale;
- i beni ordinati non sono compatibili con il livello tecnico della destinazione finale (p. es. fornitura di attrezzature per la produzione di semiconduttori ad un Paese senza industria elettronica);
- l'utente finale rifiuta l'installazione e la manutenzione, da parte del produttore, dei beni ordinati nonché il relativo addestramento;
- le date di fornitura non sono chiaramente definite;
- il percorso di trasporto è insolito per i beni ordinati o per il luogo di destinazione;
- l'imballaggio richiesto non è adatto al percorso di trasporto o al luogo di destinazione;
- l'utente finale risponde in modo vago alle domande riguardanti le modalità e il luogo d'uso dei beni.

Per maggiori informazioni:

www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/exportkontrollpolitik.html

Contatto

Per domande sulla classificazione dei beni, rivolgersi al settore Controlli all'esportazione / Prodotti industriali:
licensing@seco.admin.ch

Per domande generali sulla compliance e i controlli all'esportazione, rivolgersi al settore Politica dei controlli delle esportazioni dual-use
bwep@seco.admin.ch